



## PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BANCARI, DI CASSA E ACCESSORI PER L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI FEDERAZIONE ACI

CIG: 90202333C0

---

### SCHEMA DI CONTRATTO

#### Sommario

Via Marsala 8, 00185 Roma T +39 06 49981

C.F. 00493410583 – P. IVA 00907501001

[www.aci.it](http://www.aci.it)



Art. 1 - Disposizioni Generali	4
Art. 2 - Oggetto del contratto	5
Art. 3 - Durata	5
Art. 4 - Avvio del contratto, periodo di prova	5
Art. 5 - Modifiche del contratto	6
Art. 6 - Governance del contratto e rapporti tra le parti	6
Art. 7 - Esercizio di Bilancio	7
Art. 8 - Rappresentanza e firma dei documenti contabili	7
Art. 9 - Valute e commissioni applicate dal cassiere	7
Art. 10 - Adempimenti a carico del cassiere	7
Art. 11 - Documenti a cura del cassiere	8
Art. 12 - Gratuità dei servizi	9
Art. 13 - Corrispettivi e fatturazione	10
Art. 14 - Revisione dei prezzi	10
Art. 15 - Livelli di servizio	12
Art. 16 - Penali	12
Art. 17 - Responsabilità del cassiere	13
Art. 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	14
Art. 19 - Garanzia definitiva e copertura assicurativa	14
Art. 20 - Servizio di assistenza tecnico-operativa e di consulenza	15
Art. 21 - Soddisfazione dei servizi erogati (customer satisfaction)	16
Art. 22 - Diffida ad adempiere e risoluzione	16
Art. 23 - Clausole risolutive espresse	16
Art. 24 - Procedure di affidamento nel caso di fallimento del Cassiere o risoluzione del contratto - misure straordinarie di gestione.	17
Art. 25 - Recesso	18
Art. 26 - Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti	18
Art. 27 - Obblighi di segretezza	18
Art. 28 - Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")	19
Art. 30 - Cessione del contratto	20
Art. 31 - Cessione del credito	21



Art. 32 - Brevetti e diritti d'autore	21
Art. 33 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro	21
Art. 34 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art. 35 - Codice di comportamento	22
Art. 36 - Patto di integrità	23
Art. 37 - Disposizioni antimafia	23
Art. 38 - Oneri fiscali e spese contrattuali	23
Art. 39 - Foro competente	23



## CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BANCARI, DI CASSA E ACCESSORI PER L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA

### TRA

L’**Automobile Club d’Italia**, ente pubblico non economico, per il seguito denominato anche “ACI”, con sede legale in Roma, Via Marsala, n. 8, partita IVA 00907501001, codice fiscale 00493410583, rappresentato per la stipula del presente contratto dalla d.ssa Giuseppa Scimoni, Dirigente del Servizio Patrimonio e Affari Generali, autorizzata alla stipula del presente contratto con determinazione del Segretario Generale n. .... del ..... ed ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Regolamento di organizzazione dell’Ente

e

La Società ..... per il seguito denominato “*Cassiere*”, con sede legale in ..... codice fiscale ....., partita IVA..... nella persona di.....in qualità di.....

### PREMESSO CHE

- Con determinazione a contrarre n 3810 del 13 Dicembre 2021 del Segretario Generale è stato autorizzato l’espletamento della procedura aperta in ambito comunitario n. 33 del 09.12.2021, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del Codice dei contratti pubblici (di seguito, anche “Codice”), per l’affidamento dei servizi bancari, di di tesoreria e cassa dell’Automobile Club d’Italia in Roma - CIG: 90202333C0 con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, tenuto conto dell’offerta tecnica (max punti 70) e dell’offerta economica (max punti 30);
- la procedura è stata indetta con spedizione in via telematica del bando alla G.U.U.E. in data ....., pubblicata sulla G.U.R.I. n. .... del ..... e gestita con RDO aperta sul Portale Acquisti dell’ACI, pubblicata sul sito del committente [www.aci.it](http://www.aci.it) - *Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti*, nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale, ..... in data..... e sulla *Gazzetta Aste e Appalti Pubblici* in data ..... e su due quotidiani a diffusione locale ..... in data ..... e ..... in data ....., ai sensi dell’art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25.01.2017;
- contestualmente alla pubblicazione, è stata resa pubblica e disponibile *on-line*, per gli operatori economici interessati, la documentazione di gara (capitolato tecnico, disciplinare di gara, schema di contratto, fac-simile documenti per la partecipazione e relativi allegati dal n. ....al n. ....) sulla piattaforma di Federazione ACI <https://portaleacquisti.aci.it/aci/web/login.html> ;
- La Società ....., di seguito Cassiere, è risultata aggiudicataria della procedura in

argomento, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, come da determinazione n. .... del .....

- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, è stata comunicata ai soggetti interessati tramite la piattaforma di *e.procurement* di ACI;
- a seguito delle verifiche effettuate, con esito positivo, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, come risulta dal verbale del RUP n. .... del ..... l'aggiudicazione è divenuta efficace con determinazione n. .... del .....
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto, in conformità al paragrafo 26 del disciplinare di gara;
- ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, è decorso il termine dilatorio dello stand still ai fini della stipula del contratto;
- il Cassiere dichiara di possedere l'organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto della presente procedura di gara;
- il Cassiere dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico e da tutti gli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
- il Cassiere ha prestato garanzia definitiva sotto forma di ..... per un importo di € ....., ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del Codice, stipulata con ..... il ..... n. ....;
- il Cassiere dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
- il numero di CIG assegnato dall'ANAC è il n. 90202333C0 e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto.

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 - Disposizioni Generali**

1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti e documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. L'esecuzione del servizio è regolata da:

- Clausole del presente contratto;
  - Capitolato tecnico-prestazionale e relativi allegati:
    - appendice 1 - (Notizie sulle attività dell'ACI e sui flussi finanziari gestiti);
    - appendice 2 - (Descrizione dei processi e requisiti del servizio home-banking);
    - appendice 3 - (Elenco ed indirizzi delle sedi periferiche ACI);
  - Offerta tecnica presentata dal Cassiere;
  - Offerta economica presentata dal Cassiere;
  - Patto di integrità;
  - Atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali;
- e, per quanto non previsto;
- dal D. Lgs n. 385/93 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  - dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici, di seguito, anche "Codice";
  - dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, per quanto compatibile, disponibili sul sito dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente;
  - dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
  - dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta, a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente alla data di stipula del presente contratto.

## **Art. 2 - Oggetto del contratto**

1. Il contratto ha per oggetto i servizi di cassa, bancari e finanziari nonché i servizi accessori a quelli di cassa ed i servizi opzionali per lo svolgimento delle attività proprie dell'Automobile Club d'Italia, indicati nel Capitolato tecnico-prestazionale, da eseguire in conformità alle specifiche e ai livelli di servizio previsti nel medesimo Capitolato e nell'offerta tecnica del Cassiere.
2. Il Cassiere deve espletare i servizi aggiuntivi, proposti nell'ambito dell'offerta tecnica, in conformità alle modalità ed alle condizioni concordate con ACI e senza alcun onere a carico di quest'ultimo.

## **Art. 3 - Durata**

1. La durata del contratto è di sei anni, decorrenti dalla data di stipula, dal.....al.....
2. E' facoltà dell'ACI, in via eventuale ed opzionale, prorogare il servizio alla scadenza del contratto, nella misura di 6 (sei) mesi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo affidatario dei servizi. L'opzione di proroga sarà comunicata all'appaltatore mediante posta elettronica certificata inviata almeno 15 (quindici) prima della scadenza originaria del contratto.
3. L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

## **Art. 4 - Avvio del contratto, periodo di prova**

1. Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione.
2. Entro il termine massimo di 3 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, è redatto apposito verbale di avvio del servizio, in cui viene dato atto, congiuntamente tra le Parti, delle attività di immediata implementazione e quelle con esecuzione differita. Il verbale è redatto dal direttore dell'esecuzione (DEC), sulla base delle indicazioni del RUP ed è firmato anche dal Cassiere.
3. Per i primi sei mesi l'appalto s'intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire ad ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
4. Al termine del suddetto periodo, qualora il Cassiere, nonostante i ripetuti inviti e l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società mediante posta certificata. All'iniziativa di recesso di ACI non potrà

essere opposta, da parte del Cassiere, la circostanza di avere già effettuato servizi cassa in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.

5. Nell'eventualità di recesso di cui al comma precedente, al Cassiere spetteranno solo le commissioni relative ai servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.

#### **Art. 5 - Modifiche del contratto**

1. L'ACI si riserva la facoltà di richiedere, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all'oggetto del presente contratto nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto delle modalità e condizioni e dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. In particolare, come previsto nel par. 4 del disciplinare di gara, l'ACI si riserva la facoltà di:
  - a) modificare il contratto nel limite del 10% del valore iniziale dello stesso contratto, nel rispetto delle modalità di cui all'art.106, comma 1, lettera e) del Codice;
  - b) applicare la revisione prezzi, in relazione agli elementi variabili del contratto ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella misura massima del 20% del valore iniziale del contratto, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 14.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, l'ACI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre alla Società aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata da ACI tramite il Responsabile unico del procedimento (RUP).

#### **Art. 6 - Governance del contratto e rapporti tra le parti**

1. L'esecuzione del presente contratto è diretta dal RUP a cui è affidato anche il controllo tecnico-contabile dello stesso, avvalendosi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito, DEC) e di altri direttori delegati, come individuati al comma 7. Il RUP assicura, altresì, la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
2. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del medesimo RUP delle penali di cui all'art. 16 del presente contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti. Per quanto non stabilito dal presente articolo per le funzioni e le attività del DEC, si rimanda a quanto previsto all'art 101 del Codice e al Titolo III per le linee guida del Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» del D.M. n. 49/2018.
3. Il Cassiere ha designato i referenti dei servizi ai quali ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento dei servizi e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto.
4. Il Cassiere si impegna ad eseguire il servizio avvalendosi di personale professionalmente qualificato, addestrato e competente, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali, nonché a comunicare tempestivamente ad ACI le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni connesse.

5. Al RUP, sentito il DEC, è demandato ogni intervento in merito all'assunzione di provvedimenti, in conformità al sistema di deleghe vigenti nell'Ente.
6. Per ACI, i rapporti relativi alla gestione del contratto sono intrattenuti dall'Ufficio Amministrazione e Bilancio.
7. Per le attività svolte dalle Unità Territoriali, i rapporti sono tenuti dal locale sportello del Cassiere con i corrispondenti Responsabili delle Unità Territoriali o con i funzionari dagli stessi incaricati, in quanto muniti di delega o procura bancaria ed in possesso della firma di traenza sui conti periferici ACI.
8. Per le operazioni in conto corrente, previste dal presente contratto, nonché nei rapporti da intrattenere con la locale filiale dell'Istituto Cassiere, le Unità Territoriali possono operare in autonomia, non essendo necessaria alcuna autorizzazione specifica da parte dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio.
9. Al RUP, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, sono attribuite tutte le funzioni di cui alle Linee Guida Anac. n. 3.

#### **Art. 7 - Esercizio di Bilancio**

1. L'esercizio di bilancio dell'ACI inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 8 - Rappresentanza e firma dei documenti contabili**

1. ACI si impegna, ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente e della normativa di riferimento, a comunicare preventivamente al Cassiere, le generalità di tutti i soggetti (titolari e sostituti) autorizzati a firmare le disposizioni di incasso e di pagamento, inviate in via telematica a firma digitale o a mezzo cartaceo, a valere sui conti correnti intestati ad ACI.
2. Per quanto attiene, invece, alle Unità Territoriali e alle Direzioni Compartimentali, titolari di autonomi poteri di prelevamento, incasso e versamento sui conti correnti periferici, sarà cura dei relativi Direttori comunicare alla filiale locale, indicata dal Cassiere, il proprio provvedimento di incarico ricevuto da ACI per l'assegnazione dei suddetti poteri; inoltre, i medesimi Direttori possono conferire delega e procura ai propri collaboratori, per incaricarli dell'esecuzione e/o della firma delle operazioni bancarie; i suddetti delegati e procuratori avranno cura di depositare la delega o la procura ricevuta, i documenti identificativi e la propria firma presso la sede locale del Cassiere, per l'attivazione dei poteri loro conferiti.
3. In relazione alle comunicazioni di cui ai precedenti commi 1) e 2), il Cassiere provvederà a darvi seguito entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricezione delle stesse.

#### **Art. 9 - Valute e commissioni applicate dal cassiere**

1. Il Cassiere si obbliga ad applicare le valute specificate nel Capitolato e le commissioni/spese indicate nell'offerta economica per ciascun servizio, senza operare alcuna variazione che non sia stata preventivamente comunicata ad ACI ed autorizzata da quest'ultimo, salvo successive modifiche intervenute nella normativa di riferimento e di applicazione obbligatoria per la Banca.

#### **Art. 10 - Adempimenti a carico del cassiere**

1. Il Cassiere provvede a rendere disponibili per ACI via *homebanking*, per posta elettronica o per mezzo di supporti cartacei, a scadenza trimestrale o su specifica richiesta dell'Ente, le rendicontazioni dettagliate relative agli estratti conto, ai riassunti scalari ed alla liquidazione delle competenze periodiche.

2. In assenza di contestazioni da parte di ACI, da comunicare al Cassiere entro e non oltre 60 giorni dalla data di invio della suindicata rendicontazione, il Cassiere è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle discordanze rilevate.
3. Con riferimento alle riscossioni telematiche, il Cassiere provvede a trasmettere ad ACI gli esiti relativi all'attivazione degli addebiti preautorizzati in conto corrente, richiesti con invii di allineamenti SEDA, gli esiti degli addebiti B2B SEPA non andati a buon fine, nonché gli eventuali resi al carico su invio di distinte di addebito preautorizzate. Gli esiti ed i resi al carico devono essere comunicati ad ACI nei tempi previsti dalla normativa SEPA e dalle eventuali disposizioni ABI e comunque nei tempi previsti dai livelli minimi di servizio.
4. Gli esiti devono contenere tutte le informazioni che consentano ad ACI di individuare con certezza il debitore per il quale l'addebito SDD o l'attivazione della delega B2B non sono andati a buon fine, o per i quali si è verificato il reso al carico.
5. Con riferimento ai pagamenti predisposti da ACI in via telematica, il Cassiere si impegna a comunicare ad ACI entro 24 ore dall'invio della distinta, le disposizioni scartate motivandone la ragione e fornendo tutti gli elementi necessari ad individuare il beneficiario, per il quale il pagamento disposto da ACI non è andato a buon fine.
6. Per i bonifici pagati da ACI il Cassiere si impegna a fornire entro 24 ore dalla data di invio della disposizione, nei limiti del cut off time, il relativo esito a conferma dell'avvenuto pagamento, con indicazione delle valute applicate, del conto corrente beneficiario e del codice identificativo dell'operazione (CRO), nonché della distinta di riferimento contenente la disposizione.
7. Il Cassiere si impegna a comunicare all'Ente qualsiasi vincolo che gravi sui conti correnti intestati ad ACI, derivante da azioni esecutive o da garanzie attivate da terzi o da qualsiasi altra ragione che deve essere specificata dal Cassiere.
8. Il Cassiere, relativamente al servizio oggetto del presente contratto, si impegna a comunicare tempestivamente ad ACI le informazioni necessarie per l'adeguamento delle procedure e degli strumenti informatici alle eventuali nuove disposizioni normative, emanate in materia bancaria e finanziaria, nonché di sicurezza dei sistemi informatici.
9. Il Cassiere si impegna a comunicare ad ACI, nella stessa giornata in cui ne sia venuto a conoscenza, qualsiasi operazione fraudolenta o sospetta che sia intervenuta a carico dei conti correnti dell'Ente o nell'ambito del sistema di *homebanking* in uso ad ACI.
10. Il Cassiere non deve addebitare alcun importo a titolo di imposta di bollo sui conti correnti ACI, in quanto l'Ente è esentato dal relativo pagamento in virtù del disposto della Legge Finanziaria del 2003 (art. 90, comma 6, della legge 289 del 27/12/2002), che ha modificato la normativa sull'imposta di bollo, di cui al n.ro 27 bis della Tabella di esenzione inclusa all'allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
11. Tale esenzione è sempre applicabile ad ACI in quanto Federazione sportiva nazionale di diritto pubblico, riconosciuta dal C.O.N.I. ed inclusa nell'elenco delle federazioni, predisposto da quest'ultimo ai sensi della legge n. 426/42, del D. Lgs. n. 242/1999 (artt. 15 e 16) e D. Lgs. 15/2004 (artt. 23 e 24), a cui si è uniformato anche lo Statuto ACI (art. 4 lettera e), art. 25).
12. I servizi bancari e di cassa svolti dal Cassiere per il tramite degli eventuali sportelli appartenenti alle banche corrispondenti, ulteriori rispetto ai 75 minimi previsti dal Capitolato e situati nei capoluoghi di provincia, devono essere offerti ad ACI alle medesime condizioni di cui al presente contratto.

#### **Art. 11 - Documenti a cura del cassiere**

1. Il Cassiere deve aggiornare e tenere a disposizione di ACI per tutta la durata del contratto o

per il tempo di conservazione delle scritture contabili previsto dalla legge, i seguenti documenti / database:

- ❖ i riepiloghi analitici delle movimentazioni di conto corrente, quelli delle distinte SDD e dei relativi esiti, nonché delle transazioni POS, delle fidejussioni e garanzie rilasciate per conto di ACI a favore di terzi, dei vincoli e dei gravami apposti sui conti correnti e della conseguente disponibilità residua della linea di fido;
- ❖ ogni altro documento utile a supportare ACI nella gestione dei processi amministrativo-contabili e nella ricognizione delle transazioni bancarie eseguite dalla Banca.

## **Art. 12 - Gratuità dei servizi**

1. Il servizio di cassa sarà svolto gratuitamente per le operazioni di incasso e pagamento richieste da ACI per il tramite dei propri Uffici centrali e periferici, senza diritto del Cassiere a percepire alcun compenso.
2. Il Cassiere rinuncia esplicitamente al rimborso delle spese ed alle commissioni relative a:
  - accreditamenti tramite girofondi da c/c postali;
  - accreditamenti di somme a terzi tramite bonifico telematico o eseguito a sportello a favore di conti correnti tenuti presso il Cassiere;
  - accreditamenti di somme a terzi tramite bonifico telematico o a sportello a favore di conti correnti bancari intrattenuti da altri Istituti del territorio nazionale;
  - accreditamenti di somme a terzi tramite bonifico a favore di conti correnti esteri, salvo le spese eventualmente reclamate dalla corrispondente estera ;
  - pagamenti a favore di terzi effettuati mediante bollettino bancario (MAV/RAV/Freccia) o deleghe F24, eseguiti a sportello o in via telematica;
  - prelevamenti di somme dal conto centrale, effettuati dalle Unità Territoriali per il tramite dei conti periferici con *netting* sul conto centrale ACI;
  - emissione e consegna/spedizione di assegni circolari;
  - domiciliazione bancaria di pagamenti a carico di ACI;
  - installazione, uso, assistenza e manutenzione dei terminali POS stand alone o GPRS e relativi PIN PAD, nonché cavi di collegamento;
  - utilizzo, assistenza e manutenzione delle applicazioni software *homebanking* per la gestione, rendicontazione, download e riconciliazione telematica delle transazioni e delle commissioni previste per i servizi accessori di cui all'art.13 e per la ricezione e riconciliazione dei relativi esiti;
  - transazioni POS non andate a buon fine;
  - utilizzo, assistenza e manutenzione relativamente alle applicazioni software per la trasmissione dei flussi di addebito e di allineamento SDD, nonché per la ricezione e la riconciliazione dei relativi esiti;
  - invio delle distinte di allineamento SDD SEDA e relativi esiti ricevuti;
  - esiti relativi alle disposizioni SDD SEPA andate a buon fine;
  - gestione trimestrale dei mandati B2B mantenuti attivi presso le banche passive in SEDA base;
  - utilizzo, assistenza e manutenzione delle procedure software per l'utilizzo della firma digitale;
  - rilascio ed utilizzo di massimo 10 carte di credito aziendali e 10 carte prepagate;
  - rilascio delle certificazioni periodiche da rendere al Collegio dei Revisori dei conti ACI o a terzi su richiesta di ACI
  - gestione in conto corrente di prestiti e finanziamenti a favore di dipendenti ACI - storni in conto corrente e rettifiche di movimentazioni richieste da ACI su operazioni eseguite

erroneamente dal Cassiere.

3. Ogni altra spesa o commissione per i servizi resi per effetto del presente contratto, non esplicitamente menzionata nell'offerta, deve ritenersi non dovuta, salvo le spese reclamate dal corrispondente estero.
4. Sono esenti, altresì, le seguenti operazioni:
  - ❖ Commissioni trimestrali sulla gestione mandati B2B e sugli allineamenti ed esiti in SEDA base;
  - ❖ Commissioni e canoni per l'utilizzo, manutenzione ed assistenza dei POS fisici;
  - ❖ Commissioni e canoni per l'utilizzo e l'assistenza del sistema *homebanking*;
  - ❖ Commissioni per il rilascio e la gestione di carte di credito/debito prepagate ed aziendali;
  - ❖ Diritti per certificazioni da produrre su richiesta Collegio Revisori ACI.

#### **Art. 13 - Corrispettivi e fatturazione**

1. I corrispettivi dovuti al Cassiere da ACI per la prestazione dei servizi oggetto del contratto sono stabiliti nell'Offerta economica e sono dovuti per i servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.
2. In particolare, il pagamento dei corrispettivi da parte di ACI a favore del Cassiere avverrà sulla base della seguente tempistica:
  - a) con cadenza trimestrale posticipata, a decorrere dalla data di avvio del servizio, verrà corrisposto in rate costanti il canone annuo relativo alla gestione del servizio di cassa (importo comprensivo di tutti i servizi previsti dal Capitolato Tecnico, a eccezione di quelli per i quali è previsto uno specifico corrispettivo), risultante dall'Offerta Economica;
  - b) con cadenza trimestrale posticipata, verranno addebitati sul conto master ACI gli interessi passivi derivanti dall'eventuale utilizzo dell'anticipazione bancaria di € 25.000.000 (venticinque milioni), calcolati sulla base del "tasso debitore" indicato in Offerta Economica;
  - c) con cadenza trimestrale posticipata, verrà addebitata sul conto master ACI la commissione sull'affidamento (C.af.), indipendentemente dall'utilizzo o meno dell'affidamento medesimo, nei limiti percentuali risultanti dall'Offerta economica;
  - d) con cadenza trimestrale posticipata, verranno corrisposte o addebitate sui conti correnti le commissioni per le attività oggetto di singola quotazione risultanti dall'Offerta Economica (come tali, non ricomprese nel canone annuo di cui al precedente punto 1), sulla base di quanto indicato in Offerta Economica;
  - e) con cadenza trimestrale posticipata, in caso di parametro di riferimento "*€str negativo*", verranno addebitati sul conto master ACI gli interessi passivi relativi all'eccedenza di liquidità calcolata secondo i limiti ed il tasso previsti nell'Offerta economica;
  - f) con cadenza trimestrale posticipata e capitalizzazione annuale, in caso di parametro di riferimento "*€str positivo*", il Cassiere provvederà a calcolare sui conti corrente inerenti al servizio gli interessi attivi maturati a favore di ACI, calcolati sulla base del "tasso creditore" indicato in Offerta Economica e ad accreditarli in unica soluzione nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione.
3. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
4. Per le prestazioni soggette ad IVA, rese a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
5. Il Cassiere dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni rientranti nel campo di applicazione

- dell'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Cassiere medesimo.
6. ACI provvederà al pagamento del canone e degli altri servizi per i quali è prevista emissione di fattura entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica.
  7. Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente ad "Automobile Club d'Italia - Ufficio Amministrazione e Bilancio, con il Codice Univoco Ufficio MB4GFC" e dovranno riportare in evidenza il numero di Contratto generato dal sistema contabile SAP, che verrà comunicato da ACI, nonché il Codice Identificativo Gara (CIG)."
  8. Il Cassiere si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate da ACI, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
  9. Ai fini del pagamento del corrispettivo verrà acquisito d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità, il quale non dovrà segnalare alcuna inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, salvo in caso contrario l'obbligo per il Direttore dell'esecuzione di trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza accertata e di disporre il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
  10. ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore al limite previsto dalla normativa vigente (attualmente € 5.000,00), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno al predetto limite. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, ACI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
  11. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
  12. Il bonifico, previo accertamento da parte di ACI della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge 13 agosto 2010 n. 136, sulla base della dichiarazione resa ai fini della sottoscrizione del contratto.
  13. Il Cassiere si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta ad ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
  14. Il Cassiere, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato ad ACI.

#### **Art. 14 - Revisione dei prezzi**

1. Il Cassiere applicherà, per tutti i servizi onerosi oggetto del contratto, i corrispettivi indicati nell'offerta economica, che qui si intendono integralmente riportati.
2. I corrispettivi e le commissioni di cui al primo comma devono intendersi fissi ed invariabili per il primo anno di durata del contratto.
3. Le Parti potranno addivenire ad una rinegoziazione dei corrispettivi e delle commissioni, a decorrere dal secondo anno di appalto: la revisione potrà essere effettuata a decorrere dal

secondo anno di validità del contratto, ex art. 106, comma 1, lett. a) del codice, su richiesta motivata e documentata da parte del Cassiere.

4. Le rinegoziazioni, debitamente formalizzate, costituiranno parte integrante del presente contratto.
5. Le eventuali variazioni in aumento dei corrispettivi ed oneri, applicate per sola iniziativa del Cassiere, nonché gli addebiti di spese non dovute, saranno oggetto di contestazione da parte di ACI, che ne richiederà il relativo storno al Cassiere.
6. In caso di proroga espressa per un periodo di sei mesi come previsto all'articolo 3, comma 2, del presente contratto, l'importo dei corrispettivi non sarà soggetto a variazione.

#### Art. 15 - Livelli di servizio

1. Il Cassiere ha l'obbligo di organizzare la propria struttura ed una procedura tali da garantire che ogni attività oggetto del presente contratto venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nell'art. 11 del Capitolato tecnico, nel Disciplinare di gara e nell'offerta tecnica presentata.
2. La violazione delle prescrizioni previste per l'espletamento del servizio comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del presente Contratto, secondo le modalità e le condizioni ivi previste.

#### Art. 16 - Penali

1. In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni indicate nel presente capitolato, ACI applicherà le seguenti penali:

**tabella 16.1**

RIF	LIVELLO MINIMO DEL SERVIZIO	RILIEVI O PENALI APPLICABILI
1	Avvio del servizio entro massimo tre mesi dalla data di sottoscrizione del contratto	Penale 0,1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
2	Attivazione servizio di sportello dedicato ad ACI entro 3 mesi dalla data di stipula del contratto	Penale 0,1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
3	Nomina del Team dedicato entro 5 giorni dalla data di stipula del contratto	Penale 0,1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
4	Aggiornamento dei nominativi dei responsabili indicati da ACI entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di ACI	Rilievo scritto
5	Richiesta di apertura di un nuovo conto corrente entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di ACI	Penale 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
6	Richiesta di chiusura di un conto corrente entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di ACI	Penale 0,03% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
7	Il Cassiere deve rendere disponibili le somme accreditate sui conti ACI nello stesso giorno di ricezione delle stesse	Rilievo scritto
8	Il Cassiere deve eseguire i bonifici SEPA disposti da ACI con strumenti telematici o in cartaceo entro i termini previsti dalla PSD, PSD2 e successive modifiche normative	Penale 1% dell'importo del bonifico per ogni bonifico eseguito in ritardo
9	Il Cassiere deve eseguire gli ordinativi di pagamento disposti da ACI in cartaceo entro lo stesso giorno di consegna della disposizione presso lo Sportello/Filiale del Cassiere, nel rispetto dell'orario di cut off time	Penale 1% dell'importo del bonifico per ogni bonifico eseguito in ritardo
10	Il Cassiere deve emettere assegni circolari entro massimo 4 giorni dalla data di ricezione della richiesta/fluxo da parte di ACI	Rilievo scritto

11	Il Cassiere deve eseguire i BIR richiesti da ACI a Sportello/Filiale o con ordinativo telematico entro lo stesso giorno della richiesta, rilasciando contestualmente l'attestazione del pagamento	Penale 2% dell'importo del BIR per ogni BIR eseguito in ritardo
12	Il Cassiere deve ripristinare/sostituire l'apparecchiatura ATM, presso la sede di Via Marsala 8 in Roma, in caso di malfunzionamento nel termine di 2 giorni dalla segnalazione di ACI	Penale € 250 per ogni giorno di ritardo
13	Il Cassiere deve attivare il servizio di Remote banking entro 30 gg per la Sede Centrale e entro 60 gg per le sedi periferiche, dalla data di sottoscrizione del contratto	Penale 0,1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
14	Il Cassiere deve ripristinare/riattivare il sistema informatico entro il termine di 24 h dalla segnalazione di ACI, escluse cause di forza maggiore non imputabile al Cassiere	Penale 0,1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo
15	Il Cassiere installa e gestisce ogni singolo POS secondo i termini e le modalità concordate nel verbale di avvio del servizio	Penale di € 500 per ogni giorno di ritardo nell'installazione del POS
16	Il Cassiere provvede al ripristino del regolare funzionamento dei terminali POS entro 1 giorno lavorativo dalla segnalazione di ACI	Penale di € 500 per ogni giorno di ritardo nel ripristino dell'operatività del POS
17	Il Cassiere invia telematicamente gli estratti conto in linea capitale, con periodicità mensile, entro 5 giorni lavorativi dalla fine del periodo di riferimento	Rilievo scritto
18	Il Cassiere invia telematicamente gli estratti conto scalari, con periodicità trimestrale, entro 15 giorni lavorativi dalla fine del periodo di riferimento	Rilievo scritto

- I rilievi non comportano l'applicazione di penali, tuttavia ACI valuterà l'opportunità di applicare una penale secondo quanto previsto dall'art. 113 bis comma 4 del codice degli appalti, nel caso in cui il numero di rilievi fosse superiore a 5 nel corso di un trimestre.
- Le penali verranno applicate in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio secondo quanto previsto dal presente articolo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito.
- Inoltre, nel caso in cui siano rilevati inadempimenti ulteriori rispetto alle fattispecie sopra elencate o nel caso di eventuali tre reiterati inadempimenti delle suddette fattispecie, l'ACI si riserva di erogare una penale aggiuntiva pari allo 0,1% dell'importo di aggiudicazione annuale dell'appalto, fino alla corresponsione massima del 10%. Superata tale soglia, ACI si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Cassiere, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio di ACI, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Cassiere le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Cassiere dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- Si precisa, altresì, che nell'ambito dei livelli di servizio dovranno essere rispettati i tempi tecnici di riferimento per le operazioni bancarie riportati nella Tabella 11 del Capitolato tecnico-prestazionale.
- ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali avvalendosi della garanzia definitiva.

9. L'applicazione delle penali non esonera il Cassiere dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all'immagine.
10. ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese del Cassiere.

#### **Art. 17 - Responsabilità del cassiere**

1. Il Cassiere risponde di tutte le somme e valori che tiene in consegna per conto di ACI.
2. Il Cassiere, inoltre, risponde:
  - a) in ordine ai pagamenti richiesti da ACI: della regolarità formale delle quietanze o dei documenti probatori, del buon esito delle operazioni eseguite, delle valute e dei tempi di esecuzione, dei costi impropriamente applicati e degli esiti restituiti;
  - b) in ordine alle riscossioni disposte da ACI: del tempestivo e corretto accredito sul conto dell'ACI, della regolarità delle quietanze eventualmente rilasciate, dei costi impropriamente applicati e degli esiti restituiti;
  - c) in ordine alle operazioni e notifiche bancarie relative ad ACI: della tempestiva e corretta contabilizzazione in conto corrente nonché della relativa comunicazione ad ACI;
3. Il Cassiere è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti il servizio oggetto del presente contratto.
4. Il Cassiere è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni vigenti.
5. Il Cassiere, inoltre, assume la responsabilità per tutti i danni od inconvenienti, causati ad ACI o a terzi, che dovessero verificarsi per ritardi nelle riscossioni e nei pagamenti a decorrere dalla data di regolazione indicata nella distinta telematica o nella richiesta cartacea, salvo che il medesimo dimostri che i ritardi dipendano da cause ad esso non imputabili.
6. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi per fatti verificatisi durante l'espletamento dei servizi, il Cassiere ha stipulato la polizza assicurativa di cui alle premesse, che non potrà contenere nessuna condizione o altro limite al risarcimento del danno ed il cui massimale non costituisce impedimento al risarcimento di eventuali ulteriori danni che non siano non coperti dalla polizza, ovvero danni eccedenti i massimali assicurati.
7. Il Cassiere si impegna espressamente a tenere indenne ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento che possano essere richiesti o imputati ad ACI a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili al Cassiere o al personale di cui il Cassiere risponda per legge relativamente al presente contratto.

#### **Art. 18 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Cassiere dovrà assicurare il puntuale adempimento degli obblighi relativi alla previdenza e assistenza sociale, derivanti sia da leggi che da contratti collettivi, in favore degli addetti al servizio oggetto dell'appalto.
2. Il Cassiere si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali, con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui il Cassiere non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. Il Cassiere si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

3. Il Cassiere dovrà esibire ad ACI trimestralmente e comunque, in qualsiasi momento su richiesta la documentazione atta a dimostrare l'assolvimento degli obblighi di cui sopra a favore del personale dipendente. Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati presso gli Uffici competenti risulti che l'aggiudicatario non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l'Ente si riserva di avvalersi degli strumenti e delle azioni previste dalla normativa vigente a garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori.

#### **Art. 19 - Garanzia definitiva e copertura assicurativa**

1. Il Cassiere aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva in favore dell'ACI, con validità per l'intero periodo di vigenza del contratto, nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale pari a € ....., ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi e secondo le forme e le modalità di cui all'art.103 del Codice.
2. La mancata ed immotivata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento.
3. La garanzia è prestata dal Cassiere a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
4. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi.
5. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione degli stessi.
6. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione.
7. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

#### **Art. 20 - Servizio di assistenza tecnico-operativa e di consulenza**

1. Per la realizzazione dell'incarico e per assicurare una efficace *governance* del contratto, il Cassiere deve mettere a disposizione di ACI un team di consulenza, coordinato da un Referente unico (*team leader*) e composto da personale esperto e professionalmente competente, in conformità all'offerta tecnica prodotta in sede di gara.
2. Le eventuali sostituzioni di personale, per cause di forza maggiore, relativamente alle figure professionali del team, devono essere concordate con ACI dietro presentazione ed approvazione dei relativi profili professionali che, per competenza ed esperienza, devono essere uguali o superiori a quelli offerti in sede di gara.
3. Il Referente unico è colui al quale ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza o problematica connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta relativa all'esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto, allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di un'immediata evasione della richiesta stessa.
4. Inoltre, il Cassiere deve nominare un Responsabile tecnico-informatico al quale ACI farà riferimento per la risoluzione di eventuali anomalie tecniche, richieste di assistenza tecnico-operativa e per l'implementazione di manutenzioni evolutive, relative al collegamento

*remote banking*, così come specificato nell'Appendice 2 al Capitolato.

5. Il Referente unico svolge anche attività di consulenza ed assistenza con riferimento a questioni e problematiche inerenti alla materia bancaria e finanziaria, che dovranno essere evase entro 7 (sette) giorni.
6. Ogni richiesta di chiarimento, consulenza ed assistenza presentata da ACI ed avente per oggetto gli aspetti economici, normativi o contrattuali per la gestione del servizio, dovrà essere evasa dal Cassiere nel tempo massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di invio della richiesta, mentre le richieste concernenti gli aspetti tecnici e operativi o le rendicontazioni, dovranno essere evase entro il tempo massimo di 24 - 48 (ventiquattro - quarantotto) ore dalla richiesta di ACI, in ragione del rilievo e dell'urgenza della questione.
7. Il Cassiere si impegna, altresì, ad evadere le richieste nelle forme e secondo le modalità che saranno richieste da ACI.

#### **Art. 21 - Soddisfazione dei servizi erogati (*customer satisfaction*)**

1. ACI potrà verificare il livello di soddisfazione del servizio oggetto del contratto, erogato dal Cassiere, mediante interviste da sottoporre ai responsabili degli Uffici, utenti del servizio stesso.
2. La valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza dei processi di erogazione del servizio verrà effettuata sulla base di elementi che rappresentano la combinazione dei vari fattori che concorrono all'erogazione del servizio stesso.
3. I risultati verranno comunicati al Cassiere, evidenziando le eventuali situazioni critiche individuate, le relative cause, al fine di definire le azioni da intraprendere.

#### **Art. 22 - Diffida ad adempiere e risoluzione**

1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e, in ogni caso, a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alla Società. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Cassiere rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Cassiere medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con il Cassiere, qualora l'inadempimento permanga, ACI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del contratto il Cassiere ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. Il RUP nel comunicare al Cassiere la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
6. Con apposito verbale del Direttore dell'esecuzione, è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto e negli altri documenti di gara.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico del Cassiere è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Società i servizi, ove ACI non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1°, del Codice.

#### **Art. 23 - Clausole risolutive espresse**

1. Il contratto si risolverà immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
  - a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Cassiere nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio, oggetto del presente contratto o durante l'esecuzione del contratto;
  - b. cessazione della attività dell'impresa in capo al Cassiere;
  - c. mancata tempestiva comunicazione, da parte del Cassiere verso l'ACI, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
  - d. perdita, da parte del Cassiere, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la P.A.;
  - e. violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva;
  - f. violazioni delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
  - g. violazione degli obblighi di segretezza, su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Cassiere nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
  - h. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici*", di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal "*Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente*";
  - i. cessione totale o parziale del contratto da parte del Cassiere;
  - j. applicazione di penali, da parte di ACI, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto;
  - k. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI;
  - l. mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
  - m. mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata da ACI;
  - n. subappalto non autorizzato;
  - o. nei casi espressamente previsti nel presente contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, ACI comunicherà al Cassiere la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..
3. In caso di risoluzione del contratto imputabile al Cassiere, ACI procederà ad incamerare la cauzione prestata, ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione

della cauzione, ACI applicherà in danno del Cassiere una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Ente.

4. Il presente contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una Convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà del Cassiere di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.
5. Nel caso di risoluzione, il Cassiere ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

**Art. 24 - Procedure di affidamento nel caso di fallimento del Cassiere o risoluzione del contratto - misure straordinarie di gestione.**

1. Il fallimento del Cassiere comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.
2. In caso di fallimento del Cassiere, si applica l'art. 110 del Codice.
3. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ACI provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

**Art. 25 - Recesso**

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, l'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte ed in qualunque momento, mediante posta certificata, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nei seguenti casi:
  - a) giusta causa;
  - b) mutamenti di carattere normativo e organizzativo;
  - c) violazione della riservatezza in merito alle attività ed ai sinistri dei dipendenti dell'ACI;
  - d) frode e/o venir meno rapporto fiduciario;
  - e) comportamenti contrari all'interesse dell'ACI e dei suoi assicurati;
  - f) nei casi di cui agli artt. 88, comma 4-ter, e 92 comma 4° del D.Lgs 159/11.
2. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione alla Società da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'ACI prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.
3. Nel caso di recesso all'ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
4. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI.
5. ACI ha, altresì, la facoltà di recedere parzialmente dal contratto relativamente ad uno o più servizi, senza che l'esercizio di tale facoltà comporti alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del corrispettivo nella misura corrispondente all'avvenuta riduzione del servizio.

**Art. 26 - Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti**

1. Il Cassiere riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la Società assume l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché rispetto all'art.84 del D.Lgs. n.159/2011 (normativa antimafia), come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
2. Il Cassiere prende atto che l'ACI si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l'insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
3. Il Cassiere è resa edotto, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.

**Art. 27 - Obblighi di segretezza**

1. Il Cassiere si impegna - pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da ACI - a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie e documenti relativi alle attività svolte da ACI o ai relativi debitori e creditori e terzi in genere di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto.
2. Il Cassiere si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dei servizi.
3. Il Cassiere si impegna, pertanto, a dare istruzioni ed a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del Codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

**Art. 28 - Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")**

1. Con lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, il Cassiere assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/ 679 ("GDPR") e si impegna a sottoscrivere il relativo Atto di nomina contenente gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei dati Personali, in particolare il suddetto GDPR nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile") nonché le indicazioni di carattere tecnico e procedurale per la protezione dei dati previste dal Titolare (Stazione Appaltante).
2. Con riferimento ai dati personali indicati nel presente contratto, le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione saranno trattati, nel rispetto della Normativa Applicabile, esclusivamente per l'esecuzione dello stesso.

3. Il Cassiere, in ordine ai dati personali di terzi, trattati nello svolgimento delle attività necessarie all'esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto, assume ai sensi dell'art. 28 del GDPR il ruolo di Responsabile del trattamento nei termini previsti dall'allegato "Accordo per il Trattamento dei Dati Personali" (All. 14).
4. Il Cassiere garantisce altresì che il trattamento dei dati personali di terzi, necessario all'esecuzione del presente Contratto, avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti contemplati nel sopra richiamato Accordo e nel rispetto della Normativa Applicabile. L'Automobile Club d'Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della Società con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali di terzi richiamata nel presente articolo.

#### **Art. 29 - Subappalto**

1. Il Cassiere, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni con le relative percentuali:

- 
- 
2. Il Cassiere è responsabile in via esclusiva dei danni che dovessero derivare ad ACI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
  3. Il subappaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
  4. Il Cassiere si impegna a depositare presso l'ACI il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla documentazione di gara.
  5. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (art.105 comma 7).
  6. Il Cassiere dovrà, altresì, allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto a norma dell'articolo 2359 del codice civile. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio (art.105 comma 18).
  7. L'ACI provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte di ACI si riducono della metà (art.105 comma 18).
  8. L'ACI corrisponde al Cassiere anche gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvo quanto previsto al comma 13 dell'articolo 105 del Codice.
  9. La Società deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (art.105 comma 14).
  10. La Società deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'ACI, sentito il Responsabile dell'esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il Cassiere sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore

degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art.105 comma 14).

11. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativi al presente contratto.
12. Il Cassiere appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.
13. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all'art.105 del Codice.

#### **Art. 30 - Cessione del contratto**

1. E' fatto divieto al Cassiere di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106 comma 1° lettera d) del Codice in caso di modifiche soggettive.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Cassiere dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
3. In caso di inadempienza da parte del Cassiere al divieto di cessione, ferma restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, la stessa ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **Art. 31 - Cessione del credito**

1. La cessione del credito può essere eseguita da banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti, e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.
2. E' fatto, altresì, divieto al Cassiere di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. La legge n.136/2006 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.

#### **Art. 32 - Brevetti e diritti d'autore**

1. Il Cassiere si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura, che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Il Cassiere, pertanto, si obbliga a manlevare ACI dalle pretese che soggetti terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da altri.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Cassiere assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.  
Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso scritto all'altra Parte di tali azioni.
3. Qualora sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione o accordo) che accerti la violazione, relativamente a uno o più programmi, di diritti di brevetto e/o d'autore di terzi, il Cassiere dovrà, a sue spese, sostituire, modificare o riclassificare tale/i programma/i, così da eliminare l'accertata violazione.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, ACI - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

**Art. 33 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro**

1. Il Cassiere, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale, il Cassiere si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, a dotarli dei dispositivi di protezione necessari per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. Il Cassiere garantisce che tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente contratto è stato dichiarato idoneo alla mansione svolta da parte del Medico Competente e che lo stesso personale è sottoposto a regolare visita medica periodica in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 del DLgs n. 81/2008 .
4. Il Cassiere si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.
5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
6. Il Cassiere si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.

**Art. 34 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Cassiere assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
2. Il Cassiere si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. Il Cassiere si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione dell'inadempimento ai suddetti obblighi all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente.
4. L'ACI verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;

5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi della determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2010, aggiornata con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

#### **Art. 35 - Codice di comportamento**

1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sulla G.U. –Serie generale n. 129 del 4.06.2013, nonché sulle disposizioni del Codice di comportamento dell'ACI. Il testo integrale dei Codici, ai quali si rinvia, è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, [www.aci.it](http://www.aci.it), nella sezione Bandi di gara.
2. La Società è tenuta a rispettare ed a divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.

#### **Art. 36 - Patto di integrità**

1. Il Cassiere espressamente ed irrevocabilmente dichiara di accettare le clausole contenute nel *Patto di integrità* allegato.

#### **Art. 37 - Disposizioni antimafia**

1. ACI si avvale della facoltà, prevista dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della *Informazione antimafia*. L'Ente recederà dal presente contratto, qualora siano accertati elementi relativi di infiltrazione mafiosa.
2. Il Cassiere prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., non dovranno essere stati emessi provvedimenti e/o misure interdittive che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del citato decreto.
3. Il Cassiere assume espressamente l'obbligo di comunicare ad ACI l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei propri riguardi ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
4. Il Cassiere prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 38 - Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto digitalmente.
2. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.



3. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono all'ACI.
4. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.

#### **Art. 39 - Foro competente**

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.

Roma, lì

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

IL CASSIERE

#### **Postilla**

Il Cassiere dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 4 - Periodo di prova comma
- Art. 12 - Gratuità dei servizi
- Art. 13 - Corrispettivi e fatturazione
- Art. 14 - Revisione dei prezzi
- Art. 15 - Livelli di servizio
- Art. 16 - Penali commi
- Art. 17 - Responsabilità del cassiere commi
- Art. 19 - Garanzia definitiva e copertura assicurativa
- Art. 21 - Diffida ad adempiere e risoluzione
- Art. 22 - Clausole risolutive espresse
- Art. 22 - Procedure di affidamento nel caso di fallimento del Cassiere o risoluzione del contratto
  - misure straordinarie di gestione.
- Art. 24 - Recesso
- Art. 26 - Obblighi di segretezza
- Art. 27 - Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")
- Art. 29 - Cessione del contratto



Art. 30 Cessione del credito  
Art. 32 - Osservanza delle norme di sicurezza  
Art. 34 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  
Art. 35 - Codice di comportamento comma  
Art. 38 - Oneri fiscali e spese contrattuali commi  
Art. 39 - Foro competente comma

Data

Per accettazione  
Il Cassiere